



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice

Letto il ricorso congiunto con cui [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Cozzupoli e coadiuvati dal dr. Alessandro Loddo in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 legge 3/2012, hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 legge 3/2012;

vista l'integrazione del 19.02.2020 e la rettifica al piano del 17.11.2020, nonché l'integrazione del 13.04.2021 e del 03.06.2021;

vista l'opposizione all'omologa del piano proposta da Juliet S.p.a.;

OSSERVA

La situazione debitoria degli istanti, come rettificata con l'integrazione del 17.11.2020, è la seguente:

€136.265,49 ([REDACTED]) nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.a.;

€34.800,00 (Schiavone) nei confronti di Ducato Fin;

€10.000,00 (Schiavone) nei confronti di Consumit;

€6.890,00 (Schiavone-Giglio) nei confronti di Europafactor S.p.a..

A tale situazione debitoria complessiva vanno sommate le spese della procedura di sovraindebitamento, da soddisfare in prededuzione, che ammontano ad €13.587,25 di cui €7.400,25 in favore del legale ed €6.187,00 in favore dell'OCC.

La sig. [REDACTED] è proprietaria dell'immobile costituente l'abitazione principale sito in Reggio Calabria, località San Giorgio Extra, gravato da ipoteca in favore del Monte dei Paschi di Siena.

L'unica posta attiva realmente significativa e che viene messa a disposizione dei creditori è rappresentata dalla pensione di reversibilità

della ██████ erogata dall'Inps e dalla rendita Inail, per un totale di €1.600,00 mensili circa.

Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare sono state quantificate dall'OCC in €887,11.

Da quanto innanzi risulta evidente la situazione di sovraindebitamento dei proponenti, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte (art. 7 comma 2 lett. a L. 3/12).

Ciò premesso, i ricorrenti hanno inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

- ai creditori prededucibili viene offerto il pagamento in misura integrale, con la precisazione che il credito dell'OCC e quello dell'avvocato che ha seguito i proponenti nel presente procedimento verranno saldati integralmente nei primi 22 mesi dall'omologa del piano;

- all'unico creditore privilegiato, ossia al Monte dei Paschi di Siena S.p.a., viene offerto il pagamento nella misura del 36,605% del credito nel termine di 70 mesi;

- ai creditori chirografari viene offerto il pagamento nella misura falcidiata del 15% del credito nel termine di 12 mesi.

Quanto alle tempistiche, si stima una durata complessiva del piano di 8 anni e 8 mesi.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, dott. Alessandro Loddo, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Accedendo alla prospettazione di parte, le difficoltà economiche sono iniziate a seguito della perdita di lavoro del ██████ e dei suoi problemi di salute. Il Gestore della Crisi, attestando la veridicità delle circostanze riferite dai proponenti quanto alle cause dell'indebitamento, si è espresso favorevolmente in ordine alla meritevolezza dei debitori.

Il creditore fondiario Juliet S.p.a. si è opposto all'omologa del piano, contestando la sussistenza del requisito della meritevolezza e la convenienza del piano anche sotto il profilo della durata.

Occorre preliminarmente dare atto dei rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l'ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d'Impresa. E infatti, prima di tale novella, l'art. 12 bis L. 3/12 disponeva in tal senso: "il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità". La norma elevava il requisito della meritevolezza a principale criterio valutativo ai fini dell'omologa del piano del consumatore, consentendo al giudice di sindacare la colpevolezza o meno dell'indebitamento e di valorizzare in questo senso la diligenza osservata dal consumatore nell'assunzione delle obbligazioni. Invece, con la riforma introdotta dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, il riferimento alla meritevolezza come criterio per l'omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che "il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (...) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Contestualmente è stato novellato l'art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode".

La legge ha dunque dato un nuovo assetto all'omologazione del piano, esaltando, in chiave diversa, il requisito della meritevolezza e chiarendo che

essa vada inquadrata "nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento".

Invero, la novella, eliminando la precisazione secondo cui, ai fini della omologa, il giudice deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali, esclude l'accesso, al piano del consumatore, esclusivamente a quel debitore che abbia "determinato la situazione da sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Si è così passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore.

Ciò posto, nel caso che ci occupa e sulla scorta del parere fornito dal gestore della crisi, gli istanti, nel rispetto degli artt. 7, 8, e 9 L. 3/2012, così come novellati, hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti ai fini della omologazione del piano.

Innanzitutto è ammissibile il piano del consumatore proposto congiuntamente dagli istanti, atteso che l'art. 66 co. 1 del Codice delle Imprese e delle Insolvenze, prevede che *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*.

Quanto alle cause dell'indebitamento esse sono da ascrivere alla cessazione dell'attività lavorativa del sig. ██████████ per cause indipendenti dalla sua volontà (crisi del settore gioielli e sopravvenire di problemi di salute).

Pertanto va escluso che gli istanti, all'atto della stipulazione dei contratti di finanziamento abbiano determinato la loro situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, stante l'assoluta assenza di atti idonei a frodare le ragioni creditorie.

Passando all'esame dell'ultima doglianza formulata dal creditore fondiario, preme rilevare che ai sensi dell'art. 7, co. 1, della legge n. 3/2012,

applicabile sia al piano del consumatore che all'accordo di composizione della crisi, il creditore prelazionario può non essere soddisfatto integralmente, ma deve essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato del bene o del diritto sul quale insiste la causa di prelazione. Secondo l'art. 12 bis, co. 4, della medesima legge il piano del consumatore può essere omologato in caso di contestazioni solo se il Tribunale ritiene che il creditore opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, il valore dell'immobile è stato stimato in €135.000,00 (vedi perizia redatta nella procedura esecutiva immobiliare). Orbene, tenendo conto di tale valore, della circostanza che quasi sempre si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi di 1/4), il valore di €49.879,98 che il piano prevede di pagare al creditore ipotecario appare, con ogni probabilità, maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva. In particolare l'importo offerto corrisponderebbe più o meno al prezzo base del quinto tentativo di vendita, senza considerare che dal ricavato della vendita andrebbero detratti i costi della procedura esecutiva.

In ultima analisi, quindi, l'ammontare dell'attivo offerto nel Piano del Consumatore, come in precedenza descritto, subordinatamente all'omologazione, appare superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Le considerazioni sopra espresse in ordine al valore dell'immobile giustificano poi la falcidia del creditore ipotecario. Risulta soddisfatta infatti la condizione di cui al comma 1 dell'art. 7 che consente che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca "non siano soddisfatti integralmente", purché ne sia salvaguardato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

La durata del piano appare del tutto ragionevole, senza che risulti particolarmente penalizzato l'interesse dei creditori. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli

interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore".

Il piano risulta poi oggettivamente fattibile alla luce delle condivisibili argomentazioni evidenziate dal professionista.

Alla luce di tutte le argomentazioni fin qui esposte, il piano, così come strutturato, merita di essere omologato, nei termini innanzi esposti.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da [REDACTED], assistiti ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012 dal dott. Alessandro Lodo, professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, disponendo che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano medesimo;

attribuisce all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/12, così come modificato con L. 176/2020;

dispone che il presente piano sia pubblicato a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

dispone che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e a all'OCC.

Reggio Calabria, 17 luglio 2021

Il Giudice
dr.ssa Tiziana Drago